

ACTA IOANNIS PAULI PP. II
ALLOCUTIO AD PRAELATOS ET OFFICIALES
ROTAE ROMANAE
DIE 27 IANUARIII 1997 HABITA*

Monsignor Decano,
Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana!

1. Sono lieto di incontrarvi in questo annuale appuntamento, che esprime e consolida lo stretto legame che unisce il vostro lavoro al mio ministero apostolico.

Saluto cordialmente ciascuno di voi, Prelati Uditori, Officiali e quanti prestate servizio nel Tribunale della Rota Romana, componenti dello Studio Rotale, Avvocati Rotali. Ringrazio in particolare Lei, Monsignor Decano, per le gentili parole che mi ha rivolto e per le considerazioni che, pur in maniera concisa, ha or ora proposto.

2. Seguendo la consuetudine di offrire in questa circostanza delle riflessioni su un argomento attinente al diritto della Chiesa e, in modo particolare, all'esercizio della funzione giudiziaria, desidero intrattenermi sulla tematica, a voi ben nota, dei *riflessi giuridici degli aspetti personalistici del matrimonio*. Senza entrare in problemi particolari, relativi ai diversi capitoli di nullità matrimoniale, mi limito a ricordare alcuni capi-

* *L'Osservatore Romano*, 27-28 gennaio 1997, p. 6.

saldi, da tenere ben presenti per un ulteriore approfondimento del tema.

Fin dai tempi del Concilio Vaticano II, ci si è chiesto quali conseguenze giuridiche derivassero dalla visione del matrimonio contenuta nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (nn. 47-52). In effetti, la nuova codificazione canonica in questo campo ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare, pur tenendosi lontana da alcune interpretazioni estreme che, ad esempio, consideravano la «intima communitas vitae et amoris coniugalis» (*ivi*, n. 48) come una realtà non implicante un «vinculum sacrum» (*ivi*) con una specifica dimensione giuridica.

Nel Codice del 1983 si fondono armonicamente formulazioni di origine conciliare, come quella sull'oggetto del consenso (cfr can. 1057 § 2), nonché sulla duplice ordinazione naturale del matrimonio (cfr can. 1055 § 1), in cui sono poste direttamente in primo piano le persone dei nubenti, con principi della tradizione disciplinare, come quello del «favor matrimonii» (cfr can. 1060). Ciò nonostante, vi sono sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza possibilità di una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici: così, da un lato, la concezione del matrimonio quale dono reciproco delle persone parrebbe dover legittimare una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale all'allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà e consapevolezza necessari per contrarlo validamente; dall'altro, proprio certe applicazioni di questa tendenza, facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite come contrastanti con il principio dell'indissolubilità, non meno fermamente ribadito dal Magistero.

3. Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato, occorre aver ben chiaro il principio che la

valenza giuridica non si giustappone come un corpo estraneo alla *realtà interpersonale* del matrimonio, ma ne costituisce *una dimensione veramente intrinseca*. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente *rapporti di giustizia*, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L'amore coniugale e paterno-filiale non è solo inclinazione dettata dall'istinto, né è scelta arbitraria e reversibile, ma è *amore dovuto*. Mettere, perciò, la persona al centro della civiltà dell'amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo esige, portando ad una sua riscoperta quale realtà interpersonale e ad una visione delle istituzioni giuridiche che metta in risalto il loro costitutivo legame con le stesse persone, così essenziali nel caso del matrimonio e della famiglia.

Il Magistero su questi temi va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente. Ne consegue che una fonte prioritaria per comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo stesso Magistero della Chiesa, al quale spetta l'interpretazione autentica della parola di Dio su queste realtà (cfr *Dei verbum*, n. 10), compresi i loro aspetti giuridici. Le norme canoniche non sono che l'espressione *giuridica* di una realtà *antropologica e teologica* sottostante, ed a questa occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo. La garanzia di certezza, nella struttura comunionale del Popolo di Dio, è offerta dal Magistero vivo dei Pastori.

4. In una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale *vincolo indissolubile* tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza, contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell'unione

coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione dell'esistenza del matrimonio ogniquale volta siano sorti dei problemi di convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una *cultura individualistica*, che è in antitesi rispetto ad un *vero personalismo*. «L'individualismo suppone un uso della libertà nel quale il soggetto fa ciò che vuole, "stabilendo" egli stesso "la verità" di ciò che gli piace o gli torna utile. Non ammette che altri "voglia" o esiga qualcosa da lui nel nome di una verità oggettiva. Non vuole "dare" ad un altro sulla base della verità, non vuole diventare un "dono sincero"» (*Lettera alle Famiglie*, n. 14).

L'aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta *una visione integrale dell'uomo* che, alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l'aiuto mai insufficiente della grazia divina. In quest'ottica, propria dell'antropologia cristiana, entra anche la coscienza circa la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri. Sarebbe perciò fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo «idealizzata» del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale.

5. Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige, altresì, che si tenga conto dell'*essere della persona* e, concretamente, dell'essere della sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione natu-

rale verso il matrimonio. Una concezione personalistica sostanziata di puro soggettivismo e, come tale, dimentica della *natura della persona umana* — assumendo ovviamente il termine «natura» in senso metafisico —, si presterebbe ad ogni sorta di equivoci, anche nell'ambito canonico. Vi è certamente un' *essenza del matrimonio*, descritta dal can. 1055, la quale permea l'intera disciplina matrimoniale, come appare dai concetti di «proprietà essenziale», «elemento essenziale», «diritti e doveri matrimoniali essenziali», ecc. Questa realtà essenziale è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo e ad ogni donna; anzi, essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la stragrande maggioranza dell'umanità. Ne consegue che, nella valutazione della capacità o dell'atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo, ma di una *visione realistica della persona umana*, quale realtà sempre in crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l'aiuto della grazia.

In quest'ottica il *favor matrimonii* e la conseguente presunzione di validità del matrimonio (cfr can. 1060) appaiono non solo come l'applicazione di un principio generale del diritto, ma come conseguenze perfettamente consone con la realtà specifica del matrimonio. Resta, tuttavia, il difficile compito, a voi ben noto, di determinare, anche con l'aiuto della scienza umana, quel minimo al di sotto del quale non si potrebbe parlare di capacità e di consenso sufficiente per un vero matrimonio.

6. Da tutto ciò ben si vede quanto esigente ed impegnativo sia il compito affidato alla Rota Romana. Attraverso la sua qualificata attività giurisprudenziale,

non soltanto si provvede ad assicurare la tutela dei diritti di singoli *christifideles*, ma si dà, al tempo stesso, un contributo significativo all'accoglienza del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia sia nella comunità ecclesiale che, indirettamente, nell'intera comunità umana.

Nell'esprimere, pertanto, la mia gratitudine a voi che, direttamente o indirettamente, collaborate in tale servizio e nell'esortarvi a perseverare con rinnovato slancio nella vostra mansione che tanta rilevanza riveste per la vita della Chiesa, di cuore vi imparto la mia Benedizione, che volentieri estendo a quanti operano nei Tribunali ecclesiastici di ogni parte del mondo.

COMMENTARIO

Quest'anno l'allocuzione del Santo Padre ai Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana non prende come oggetto di riflessione qualche punto concreto d'immediata applicazione nell'attività degli organi giudiziari della Chiesa riguardante le cause di nullità matrimoniale. L'allocuzione si incentra certamente nella problematica matrimoniale, ma trascendendo le applicazioni pratiche immediate mette in luce alcune linee di forza di particolare rilevanza orientativa «sulla tematica dei riflessi giuridici degli aspetti personalistici del matrimonio» (n. 2), mentre, a sua volta, in modo sereno e delicato, presenta una visione retrospettiva di certe tendenze meno equilibrate che si sono manifestate partendo da una interpretazione non corretta di alcune

sottolineature della costituzione pastorale *Gaudium et spes* del Concilio, riguardanti proprio gli aspetti personalistici della dottrina cattolica sul matrimonio.

L'Osservatore Romano (27-28 gen. 1997, p. 6) sintetizzava il messaggio essenziale dell'allocuzione in queste parole prese quasi alla lettera dal testo della medesima (n. 3): «La valenza giuridica non si contrappone alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca» (n. 2). Ben si può affermare che tutta l'allocuzione va indirizzata a chiarire questo principio, la cui importanza per la dottrina sul matrimonio e quindi anche per la giurisprudenza è veramente cardinale.

Nell'allocuzione si possono distinguere due parti o sezioni. Nella prima si riafferma la visione personalista del matrimonio presentata dal Concilio ed accolta nel nuovo Codice di diritto canonico mentre si accenna ad alcune interpretazioni non corrette che si sono manifestate a partire dal Concilio stesso. Nella seconda vengono proposti alcuni principi fondamentali per una interpretazione equilibrata della visione personalista del matrimonio.

1. Prospettiva personalista del matrimonio nel nuovo Codice

L'allocuzione prende come punto di partenza la constatazione che la nuova codificazione canonica «ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare», contenuta nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*. In queste parole ci sembra di poter individuare una continuazione di quanto Giovanni Paolo II affermava nella Cost. apost. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gen. 1983, con la quale promulgò il nuovo CIC: «questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di

tradurre in linguaggio *canonistico*»¹ la dottrina conciliare, «anzi si potrebbe affermare anche [...] il carattere di complementarità che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due Costituzioni, dogmatica *Lumen gentium* e pastorale *Gaudium et spes*»².

Il Santo Padre nell'allocuzione alla Rota riconferma lo stesso concetto riferito in particolare al diritto matrimoniale. Nel Codice del 1983 infatti, dice Giovanni Paolo II, «si fondono armonicamente formulazioni di origine conciliare, come quella sull'oggetto del consenso (cf. c. 1057 §2), nonché sulla duplice ordinazione naturale del matrimonio (cf. c. 1055 §1), in cui sono poste direttamente in primo piano le persone dei nubenti, con principi della tradizione disciplinare, come quello del "favor matrimonii" (cf. c. 1060)» (n.2).

È ovvio che i casi citati sono soltanto esemplificativi, attendendo più alla formulazione letterale ispirata al Concilio che ad altri aspetti latenti nei canoni, ispirati pure allo spirito del Concilio, come la semplificazione del sistema degli impedimenti (cc. 1073-1094), la rilevanza concessa all'abbandono della Chiesa per atto formale (cc. 1186 §1; 1117; 1124), la codificazione delle incapacità (c. 1195), la nuova formulazione di diversi capi di nullità, come la conoscenza minima necessaria per poter prestare il consenso (c. 1096), l'influsso dell'*error iuris et facti* (cc. 1097 e 1099), l'intro-

¹ «Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nixus transferendi in sermonem *canonicum* hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem» (AAS 75 [1983/2] XI).

² «Quinimmo affirmari licet [...], qua Codex habetur veluti complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi, peculiari modo quod attinet ad duas constitutiones, dogmaticam nempe et pastorem» (AAS 75 [1983/2] XII).

duzione dell'influsso invalidante del dolo (c. 1098), il richiamo sulla esclusione di «qualsiasi elemento essenziale del matrimonio» (c. 1101), la rilevanza invalidante concessa alla condizione lecita *de futuro* (c. 1102), la sanzione esplicita dell'efficacia invalidante del «metus indirecte incussus» (c. 1103). Così pure si ispirano al Concilio, la nuova normativa sui matrimoni misti (cc. 1124-1128), la rinnovata formulazione degli effetti del matrimonio con l'aggiornamento radicale dell'istituto della filiazione legittima (cc. 1136-1139), il rinnovamento della normativa riguardante il privilegio della fede (cc. 1143-1150) e l'istituto della sanazione in radice (cc. 1161-1165).

Anche al diritto matrimoniale rinnovato — seguendo il pensiero del Papa — si può applicare specificamente quanto egli dice del nuovo Codice in generale nella citata Cost. apost. *Sacrae disciplinae leges*: «Se quindi, il Concilio Vaticano II ha tratto dal tesoro della Tradizione elementi vecchi e nuovi [...], allora è chiaro che anche il Codice debba rispecchiare la stessa nota di fedeltà nella novità, e di novità nella fedeltà, e conformarsi ad essa nel proprio campo e nel suo particolare modo di esprimersi»³.

Questo rinnovamento del diritto matrimoniale rispecchia uno sforzo per mettere l'ordinamento canonico in modo più adeguato al servizio della persona umana, vista in quanto matrimoniabile. Sono infatti i coniugi e soltanto i coniugi coloro che costituiscono con la insostituibile donazione delle loro persone quel «totius vitae

³ «Si igitur Concilium Vaticanum II ex Traditionis thesauro vetera et nova protulit [...], manifesto patet Codicem eandem notam fidelitatis in novitate et novitatis in fidelitate in se recipere, eique conformari pro materia sibi propria suaque peculiari loquendi ratione» (AAS 75 [1983/2] XII).

consortium» tipico che è il matrimonio. Perciò la legislazione matrimoniale va finalizzata in primo luogo a promuovere, attuare e proteggere il bene proprio dei coniugi sia con la loro adeguata preparazione al patto coniugale, sia togliendo la possibilità di sposarsi con persone con le quali non potrebbero costituire una vera comunità di vita e di amore secondo l'ordine etico o secondo il retto ordine sociale (impedimenti), sia definendo le condizioni di validità, nel sorgere stesso del patto coniugale, al fine di tutelare la loro vera libertà e la loro sicurezza giuridica, sia anche determinando le condizioni per ottenere eventualmente la dissoluzione del vincolo o la dichiarazione di nullità. In tutti gli istituti del diritto matrimoniale sono le persone dei coniugi — e, si potrebbe dire, soltanto loro — al centro dell'ordinamento.

In una sana filosofia del diritto, è ovvio che il diritto e ogni legge in particolare va finalizzata in ultima istanza al bene delle persone. Un diritto che non avesse come finalità il bene della persona umana, non sarebbe più diritto. Le istituzioni di qualsiasi natura non possono essere finalizzate a se stesse; tutte, in un modo più o meno diretto, debbono tendere all'attuazione di determinati beni della persona umana. Ciò vale in modo particolare per il diritto matrimoniale, nel quale le persone — in primo luogo i nubenti — sono coinvolte in modo così diretto e profondo. Perciò il diritto matrimoniale non può non essere che «personalistico», in quanto necessariamente la persona sta direttamente al centro dell'ordinamento stesso e di ogni norma. D'altra parte è ovvio che il legislatore, anche quello canonico, si trova sempre in tensione fra due tendenze di difficile conciliazione, quella cioè di favorire in prevalenza il bene comune e istituzionale della società, proprio per ottenere un bene maggiore per le persone, e quella di mettere l'accento direttamente sul bene immediato delle persone, a scapito forse del bene

comune e istituzionale, scapito che — se veramente si verifica — andrà in ultima istanza in danno delle persone. Del resto è ovvio che il legislatore canonico come quello civile non potrà non essere sotto l'influsso del momento storico e culturale in cui emana le sue leggi.

Il Concilio nel capitolo sul matrimonio si propose di mettere «*quaedam doctrinae Ecclesiae capita in clariorem lucem*» (GS 47c). Fra questi punti senza dubbio occupa il primo posto la dottrina sull'amore coniugale ed alcuni aspetti che direttamente riguardano la persona dei coniugi. Le stesse prime parole del capitolo sul matrimonio sottolineano questo aspetto: «*Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare*» (GS 47a).

Questo fatto ha dato occasione a che si sia introdotto dopo il concilio la frase «visione “personalista” o “personalistica” del matrimonio» che si afferma essere la visione propria del Concilio. Non risulta però chiaro quale sia il senso preciso di tale affermazione né risulta facile individuare a quale «visione del matrimonio» si contrapponga quella cosiddetta «visione personalistica del matrimonio». Alle volte si contrappone alla «visione del matrimonio» in quanto finalizzato alla generazione ed educazione dei figli, quasi che i figli non fossero «persone»; altre volte, invece, si contrappone alla «visione del matrimonio» visto oggettivamente nei suoi elementi immutabili, quasi che in questa visione non fossero le persone al centro di quegli elementi essenziali e quindi fosse una visione non personalista; spesso sembra che la contrapposizione sia riferita alla visione del matrimonio in quanto realtà essenzialmente giuridica, pur se non solo giuridica, come se il diritto dovesse essere estraneo al matrimonio; non di rado sembra presupporre che la «visione personalistica» ve-

da il matrimonio in prevalenza come cumulo dei diritti, senza obblighi essenziali o quasi, mentre quella non personalistica lo vedrebbe prevalentemente come insieme di doveri, senza diritti o quasi, derivanti ai coniugi dal patto coniugale; con molta frequenza la «visione personalistica» va riferita all'amore coniugale, agli aspetti affettivi, soggettivi, interpersonali dei coniugi, mentre l'altra visione significherebbe quella che mette l'accento in prevalenza sulle altre realtà della comunità coniugale.

Si direbbe che il Santo Padre nell'allocuzione che commentiamo intende proprio sottolineare quale sia il senso della «visione personalistica» del Concilio sul matrimonio, mettendo in luce alcune interpretazioni estreme che si sono manifestate. Dice infatti: «Sin dai tempi del Concilio Vaticano II ci si è chiesto quali conseguenze giuridiche derivassero dalla visione del matrimonio contenuta nella Costituzione Pastorale *Gaudium et spes* (nn.47-52)» (n. 2).

Il Papa segnala subito una interpretazione estrema: «In effetti, la nuova codificazione canonica in questo campo ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare, pur tenendosi lontana da alcune interpretazioni estreme che, ad esempio, consideravano la “intima *communitas vitae et amoris coniugal*” (GS 48) come una realtà non implicante un “*vinculum sacrum*” (*ivi*) con una specifica dimensione giuridica» (n. 2). Questa interpretazione — pur se come tendenza si è manifesta anche in alcuni settori della giurisprudenza ecclesiastica — è così estrema che oggettivamente non sembra sia conciliabile con i principi fondamentali della dottrina cattolica sul matrimonio.

Molto più sottile e frequente è l'altra tendenza che segnala il Santo Padre alcune righe dopo: «[...] vi sono sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza

possibilità di una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici» (n. 2). La situazione, a mio avviso, è descritta con esattezza. Direi che nella trentina d'anni passati dal Concilio ad oggi questa contrapposizione ha costituito la *crux* della dottrina e della giurisprudenza matrimoniali, senza che né la dottrina né la giurisprudenza siano state capaci di trovare ancora una «sintesi armoniosa» di tutti gli elementi in gioco. E le conseguenze sono state notevolmente negative.

In effetti la visione personalistica del matrimonio «quale dono reciproco delle persone — come sottolinea il Papa — parrebbe dover legittimare una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale, all'allargamento dei requisiti» (n. 2) di validità del matrimonio. Il Santo Padre segnala soltanto l'allargamento «dei requisiti di capacità o maturità psichica e di libertà e consapevolezza necessari per [contrarre] validamente» (cf. c. 1095, 2° e 3°), ma tale tendenza in pratica si manifesta in tutti i punti che possono avere incidenza sulla validità del patto coniugale. Così ad esempio nella prospettiva della «visione personalistica del matrimonio» si vorrebbe pure legittimare la tendenza ad ampliare l'ambito della conoscenza minima necessaria per poter prestare un valido consenso sia per quanto concerne l'istituzione del matrimonio e la personalità della comparte in modo da rendere invalidante l'*error iuris* circa le proprietà essenziali o la sacramentalità del matrimonio (c. 1099) sia anche per quanto riguarda l'*error facti* circa qualsiasi qualità, non banale, della persona anche se la qualità non è individuante la persona, né «directe et principaliter intenta (c. 1097), né qualificata da dolo (c. 1098), dando anche rilevanza invalidante alla cosiddetta «volontà interpretativa» o «ipotetica», cioè a quella volontà (atto di volontà) che non è esistita ma

che sarebbe esistita se si fossero verificate determinate condizioni. Nel campo delle esclusioni (c. 1101 §2) e delle condizioni (c. 1102) la visione personalistica legittimerebbe la tendenza a riconoscere forza invalidante a determinati stati di volontà che non assurgono ad un «actus positivus voluntatis»⁴, e nel campo del *metus* tale visione tenderebbe a proteggere in tal modo la «libertas nubendi» da riconoscere efficacia invalidante anche a qualsiasi forma di costrizione, allargando i termini già larghi del c. 1103. Anche nel diritto processuale la visione personalistica del matrimonio parrebbe legittimare la tendenza a dichiarare nullo il matrimonio anche senza che siano osservate tutte le formalità processuali da parte del giudice oppure anche se il giudice non raggiunge la certezza morale richiesta dal diritto.

Riguardo a questa tendenza, purtroppo non ipotetica, il Santo Padre si limita a dire: «[...] proprio certe applicazioni di questa tendenza, facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite come contrastanti con il principio dell'indissolubilità, non meno fermamente ribadito dal Magistero» (n.2).

2. Principi d'equilibrio

L'allocuzione propone alcuni punti basilari di dottrina — che ben possiamo chiamare principi — per trovare l'equilibrio della «visione personalistica del matrimonio», nel senso della Cost. pastorale *Gaudium et spes*. Cercherò di presentarli in sintesi.

⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, alloc. ai Prelati della Rota Romana, 19 gen. 1993, n. 7, AAS 85 (1993) 1259.

2.1 *Primo principio: Valenza giuridica del matrimonio*

«[...] la *valenza giuridica* non si giustappone come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce *una dimensione veramente intrinseca*» (n. 3).

Direi che il miglior commentario a questa affermazione del Santo Padre sono le parole di S. Agostino, citando S. Paolo: «L'Apostolo attribuì a questa fedeltà [cioè al rapporto giuridico fra marito e moglie] tanto diritto (*tantum iuris*), che la chiamò potestà, dicendo: "La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito; allo stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie"⁵.

Del resto il Concilio dal quale prende lo spunto la espressione «visione personalistica del matrimonio», sottolinea fortemente la valenza giuridica del medesimo affermando espressamente che il matrimonio viene all'esistenza dal patto coniugale, cioè dall'irrevocabile consenso personale, specificando che è «dall'atto umano con il quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce anche davanti alla società l'istituto del matrimonio che ha stabilità per diritto divino», il cui «vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall'arbitrio dell'uomo» (GS 48a).

Forse nessun altro aspetto riguardante il matrimonio è così universalmente e così concordemente affermato in tanta varietà di culture e di ordinamenti giuridici, non solo nella storia del diritto ma anche nell'attualità, come la sua valenza giuridica, pur nella diversità innumerevo-

⁵ «Cui fidei tantum iuris tribuit Apostolus ut eam potestatem appellaret dicens: "mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier" (1Cr 7,4)» (S. AGOSTINO, *De bono coniugii*, 4,4, in CSEL 41, 191).

le di espressioni sia riguardo all'atto costitutivo del matrimonio e alla sua denominazione, sia ai diritti accessori — oltre quelli essenziali — derivanti da tale atto.

2.2 *Secondo principio: Il Magistero è l'interprete autentico anche degli aspetti giuridici del matrimonio*

«[...] Una fonte prioritaria per comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo stesso Magistero della Chiesa, al quale spetta l'interpretazione autentica della parola di Dio su questa realtà (cfr *Dei Verbum*, n. 10), compresi i loro aspetti giuridici» (n. 3).

Le norme canoniche matrimoniali presuppongono l'antropologia cristiana, dalla quale derivano i dati di diritto naturale nell'istituto del matrimonio, e la teologia che offre i dati sul sacramento, fondamento della stessa competenza della Chiesa sul matrimonio dei battezzati. Quindi l'operatore del diritto canonico matrimoniale non può non rifarsi al Magistero autentico della Chiesa sia per avere la garanzia di non sbagliare su punti che toccano il diritto naturale e i dati della Rivelazione, sia per evitare il rischio di interpretazioni soggettive di comodo nell'applicazione del diritto sia anche per l'obbligo di fomentare l'unità comunionale del popolo di Dio.

2.3 *Terzo principio: Capacità dell'uomo per stabilire un vincolo indissolubile*

«In una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale *vincolo indissolubile* tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli» (n. 4).

Mettere in dubbio tale possibilità o ridurla ad un cerchio privilegiato di persone significherebbe una offesa alla dignità e all'autentica libertà dell'uomo, debole ma libero e capace di essere fedele agli impegni che compromettono tutta la persona e per tutta la vita. Nell'allocuzione di 1993 diceva il Santo Padre ai prelati della Rota: «Piegare la Legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo»⁶.

2.4 Quarto principio: *Visione integrale dell'uomo*

«L'aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta *una visione integrale dell'uomo*, che alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali» (n. 4).

L'operatore del diritto canonico non può non partire dalla realtà dell'uomo, come storicamente esiste, uomo elevato, caduto e redento, secondo la Rivelazione che illumina la nostra ragione e la nostra esperienza e sulla grandezza e sulla debolezza dell'essere umano spinto interiormente verso l'alto ed attratto a sua volta verso il basso da forze e condizionamenti a volte inconfessabili.

S. Agostino, dopo che ha recensito le ipotesi, alcune veramente fantasiose, su come sarebbe stato il matrimonio e l'esercizio della sessualità se non ci fosse stato il peccato originale, taglia corto, senza voler entrare in discussione, affermando, con grande senso di realismo, che noi trattiamo del matrimonio «secundum

⁶ GIOVANNI PAOLO II, alloc. ai Prelati della Rota Romana, 19 gen. 1993, n. 6, AAS 85 (1993) 1259.

istam condicionem nascendi et moriendi, quam novimus et in qua creati sumus»⁷. Quello che la sessualità e quindi il matrimonio potrebbe essere stato in altra condizione umana, non interessa.

Ora la sana antropologia e la fede insegnano che l'uomo nonostante le passioni o le debolezze è un essere libero e che la generalità delle persone sono chiamate al matrimonio e quindi debbono essere di per sé capaci di assumersi gli oneri essenziali di questo stato di vita cristiana, con le proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità del matrimonio. Ovviamente ciò è impensabile in una visione edonistica e materialista della vita e del matrimonio, che non corrisponde alla visione propria dell'antropologia e della Rivelazione cristiana. Data la condizione «nascendi et moriendi, quam novimus, et in qua creati sumus», non tutti i coniugi raggiungeranno l'ideale della comunione di vita e di amore coniugale che, forse ingenuamente, avevano immaginato, ma con la grazia di Dio, che non manca mai in grado sufficiente e con l'esercizio ordinario delle virtù fondamentali umane e cristiane, i coniugi saranno in grado di superare i momenti difficili della vita, restando fedeli agli impegni presi nel patto coniugale.

Il Santo Padre conclude la esposizione di questo punto con una conclusione pratica importante: «Sarebbe perciò fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo "idealizzata" del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena integrazione sentimentale» (n. 4).

⁷ S. AGOSTINO, *De bono coniugii*, 3, 3, in CSEL, 41, 190.

2.5 Quinto principio: Dimensione coniugale della persona umana

«Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige, altresì, che si tenga conto dell'*essere della persona* e, concretamente, dell'essere nella sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il matrimonio» (n. 5).

La coniugalità, nota essenziale della natura umana come storicamente esiste, esige negli operatori del diritto matrimoniale una visione larga che si estenda nel tempo e nello spazio per cogliere le linee costanti del comportamento dell'uomo, nonostante le sue deviazioni e le sue debolezze, nella dimensione della sua coniugalità. Soltanto così si potrà evitare il rischio di perdere di vista l'albero a furia di analizzare la foglia o di non vedere il bosco a furia di contemplare l'albero.

Dal comportamento costante umano — nel tempo e nello spazio — risulta evidente la tendenza innata dell'uomo e della donna al matrimonio, tendenza che possono attuare la quasi totalità delle persone e che di fatto hanno attuato sempre e ancora attuano nella maggior parte delle culture non appena le persone hanno superato la pubertà naturale, a meno che ci siano fattori estrinseci che consiglino diversamente o addirittura impediscano la attuazione, forse con grandi traumi per le persone, come capita spesso nel mondo occidentale moderno.

Questo fatto universalmente ammesso nel tempo e nello spazio è un tocco costante d'attenzione per confrontare sia gli elementi essenziali del «*totius vitae consortium*» che è il matrimonio per non cadere in un idealismo irrealistico, sia anche la misura della maturità psichica e delle capacità naturali della persona per poter costituire nei suoi elementi essenziali la tipica relazione interpersonale fra l'uomo e la donna che il

Concilio — nella prospettiva di una «visione personalistica» ma anche giuridica del matrimonio — definisce come «intima communitas vitae et amoris coniugalís, a Creatore condita suisque legibus instructa» che viene stabilita «foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali» (GS 48).

Il Santo Padre ribadisce a questo proposito: «Questa realtà essenziale [la realtà dei “diritti e doveri matrimoniali essenziali”] è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo e ad ogni donna; anzi, essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la stragrande maggioranza dell’umanità. Ne consegue che, nella valutazione della capacità o dell’atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone» (n. 5).

2.6 Sesto principio: Il «favor matrimonii»

«In questa ottica il *favor matrimonii* e la conseguente presunzione di validità del matrimonio (cf. c. 1060) appaiono non solo come l’applicazione di un principio generale del diritto, ma come conseguenze perfettamente consone con la realtà specifica del matrimonio» (n. 5).

La «visione personalistica del matrimonio» parrebbe legittimare — anzi esigere — un radicale cambiamento del tradizionale *favor matrimonii* di cui al c. 1060. Sembrerebbe infatti che nel dubbio sulla validità del matrimonio non debba essere favorito il vincolo («in dubio standum est pro valore matrimonii»), ma la libertà delle persone, stabilendo il principio del *favor libertatis* (in dubio standum est pro nullitate matrimonii).

Nel periodo della revisione del CIC non mancarono le proposte e le pressioni perché fosse cambiato il

principio. Gli argomenti addotti sono, in sintesi, i seguenti: «Applicando il c. 1060 sembra che si favorisca più l'istituzione matrimoniale che le persone in essa coinvolte. Lo *ius nubendi* sembra sia troppo mortificato per salvare un'ipotetica saldezza giuridica del vincolo, dove esistenzialmente il matrimonio non esiste più. Il principio della *salus animarum* quale legge suprema della Chiesa sembra non sia applicato in questo caso. La visione personalistica del matrimonio, la generale esaltazione dei valori e dei diritti fondamentali dell'uomo e del cristiano sembrano richiedere una revisione del favore del diritto applicato, in caso di dubbio, alla validità del matrimonio»⁸.

Il Santo Padre giustifica il principio del *favor matrimonii* e la conseguente presunzione di validità (c. 1060), accennando a due motivi: a) si tratta dell'applicazione di un principio generale del diritto; b) è una conseguenza perfettamente consona con la realtà specifica del matrimonio.

È ovvio il principio generale del diritto che viene applicato al caso: «quod factum est, praesumitur recte factum», altrimenti la vita giuridica sarebbe impossibile. Poi ancora un altro principio fondamentale: «in dubio melior est condicio possidentis», altrimenti nessuno potrebbe avere sicurezza dei propri diritti.

La realtà specifica del matrimonio esige in modo specifico la protezione del diritto, che si attua in grande varietà di espressioni non solo nel momento costitutivo e durante la permanenza della convivenza, ma anche nel momento di crisi favorendo la validità del vincolo, fino a che non sia provato il contrario. Chi afferma che nel

⁸ Cf. U. NAVARRETE, «Favore del diritto» in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (ed.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 498-499.

dubbio si dovrebbe favorire la libertà sembra partire dal presupposto che tutti e due i coniugi vogliono la libertà. Ma se uno vuole la libertà e l'altro invece vuole che resti il vincolo, fino a prova contraria, anche in una «visione personalistica del matrimonio» non sarebbe ragionevole dare preferenza a chi vuole la libertà, mentre si mortifica il diritto dell'altro di restare in possesso dei diritti acquisiti. Se d'altro canto il principio del *favor libertatis* si applicasse soltanto quando ambedue i coniugi sono d'accordo nel volere la dichiarazione di nullità, si darebbe adito a un tipo di soggettivismo esacerbato non consono con la gravità dei valori individuali e sociali da proteggere ed attuare nelle cause matrimoniali.

Resta sempre però al giudice «il difficile compito», come rileva il Santo Padre, di determinare il minimo di condizioni al di sotto del quale non si potrebbe parlare di validità di matrimonio. E secondo il principio del *favor matrimonii* il giudice per poter pronunciare il «constat de nullitate in casu» deve avere la certezza morale che nel caso concreto manca quel minimo di condizioni richieste per la validità.

D'altra parte, è chiaro che anche «nel modo di valutare il grado di certezza morale richiesto nel giudice per pronunciarsi in favore della nullità possono esserci delle posizioni estreme che vanno dal rigorismo che esige una certezza assoluta al lassismo che si accontenta di un grado di certezza morale che non supera la mera probabilità»⁹.

Nel valutare però il minimo di condizioni essenziali per la validità del matrimonio, il giudice è tenuto ad applicare criteri equilibrati e seri, evitando interpretazioni non corrette della visione del matrimonio che presenta il Concilio, la quale certamente può essere

⁹ U. NAVARRETE, «Favore del Diritto» (cf. nt. 8), 499.

qualificata di «visione personalistica», pur che si dia a questo concetto quell'equilibrio che il Santo Padre precisa nell'allocuzione ai Prelati della Rota Romana del 27 gennaio scorso, che abbiamo presentato.

URBANO NAVARRETE, S.I.